




Indicazioni localizzative di dettaglio del PO



••••• Territorio urbanizzato

Perimetrazione scheda norma

Sf Superficie fondiaria destinata alle trasformazioni (Sf)

Sfa Superficie fondiaria in ampliamento (Sfa)

Sfe Superficie fondiaria esistente (Sfe)

Edifici di interesse storico testimoniale

**Viabilità, parcheggi e aree di corredo alla mobilità**

I1 Viabilità di progetto

Aree di corredo alla viabilità di progetto

I2 Parcheggi e aree di sosta di progetto

Piste ciclopedonali di progetto

Elementi di valore

**Verde pubblico attrezzato ovvero sportivo e/o ricreativo**

F1 Aree a verde pubblico, piazze e spazi aperti attrezzati di progetto

F2 Aree, spazi, impianti e attrezzature sportive di progetto

**Attrezzature, servizi e dotazioni di interesse generale**

F3 Aree, spazi attrezzature per l'istruzione e l'educazione di progetto

F4 Aree, spazi e attrezzature di interesse collettivo di progetto

## Elementi identificativi e strumenti attuativi ed operativi

Codice univoco e classificazione di zona del PO	Ic.14a
Elaborato cartografico di riferimento	QP.I.38
Unità Territoriale Organica Elementare (UTOE)	UTOE 4. Piana di Lucca - Est
Strumento e modalità di attuazione	Progetto di opera pubblica
Categoria di Intervento	Opera di urbanizzazione primaria

## Articolazione spaziale. Indicazioni localizzative di dettaglio

La partizione spaziale deve essere articolata in:  
 - Viabilità di progetto (I1).


## Articolazione spaziale. Definizione delle superfici di riferimento

Superficie territoriale (fondiaria + spazi pubblici) (mq)	* 11.400
Superficie fondiaria destinata alle trasformazioni (mq)	0
Superficie minima di spazi pubblici (mq):	11.400
- di cui a viabilità, parcheggi e aree di corredo alla mobilità (mq)	11.400
- di cui a verde pubblico attrezzato, sportivo o ricreativo (mq)	0
- di cui ad attrezzature, servizi e dotazioni di interesse generale (mq)	0
* Sviluppo indicativo lineare dell'opera mt. 1200.	

## Eventuali "Beni paesaggistici" interessati

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico – art. 136 D.Lgs 42/2004	D.M. 17/07/1985 G.U. 190 del 1985 - Territorio delle colline e delle ville lucchesi, sito nei comuni di Lucca, San Giuliano Terme, Massarosa, Montecarlo, Altopascio e Porcari
Aree tutelate per legge – art. 142 D.Lgs 42/2004	No

Estratto carta "Beni Culturali e Paesaggistici – Aree Tutelate per Legge" fonte Regione Toscana\_Geoscopio



**Beni paesaggistici**

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico  
D.Lgs.42/2004, art.136 (agg. DCR 82/2022)

Aree tutelate per legge (D.Lgs. 42/2004)

art. 142 lett. c) - I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua

Fiumi, torrenti (Allegato L), corsi d'acqua  
(Allegato E)

Let. art. 142 lett. g) - I territori coperti da foreste  
e da boschi (agg. DCR 93/2018)

**Beni architettonici tutelati ai sensi della  
Parte II del D.Lgs. 42/2004**

Beni architettonici tutelati (WMS)

Perimetrazione scheda norma

Limiti amministrativi

PIT/PPR – Estratto delle prescrizioni più pertinenti legate alla trasformazione

D.M. 17/07/1985 G.U. 190 del 1985

Tipologia art. 136 D.Lgs. 42/04: lett. c) d)

**3-Struttura antropica**

3.c.7. Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono ammessi a condizione che:

- siano mantenuti i caratteri connotativi della trama viaria storica, e i manufatti che costituiscono valore storico-culturale;
- siano mantenuti i con e i bersagli visivi (fondali, panorami e skylines);
- siano mitigati gli effetti di frattura indotti dagli interventi infrastrutturali, sul paesaggio;
- siano armonici per forma, dimensioni, orientamento, con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto territoriale.

**4-Elementi della percezione**

4.c.1. Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che non interferiscano negativamente con le visuali panoramiche, limitando i con visivi, sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi significativi del paesaggio.

4.c.2. L'inserimento di manufatti non dovrà interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche. Le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza

stradale dovranno armonizzarsi per posizione, dimensione e materiali con il contesto paesaggistico e mantenere l'integrità percettiva delle visuali panoramiche. che si aprono dalla viabilità di pianura verso i rilievi collinari e da questi verso la pianura.

#### Altri riferimenti del PO

- QP.IV - Norme tecniche di gestione e attuazione-  
art. 97- "Nuove infrastrutture della rete della mobilità (Ic)"  
art. 105- "Qualità delle previsioni e degli interventi di trasformazione"
- QV.I - Rapporto ambientale di VAS (di cui all'art. 24 della L.R. 10/2010) - Appendice 2 "Condizioni generali di fattibilità ambientale e valutazione delle aree di trasformazione comprese nelle schede norma"
- QV.I.a - Elementi di controllo e requisiti di compatibilità acustica
- QG.I - Relazione generale di fattibilità geologica e relativi allegati e schede

#### Eventuali ulteriori misure definite nell'ambito della Conferenza di Copianificazione del 21/06/2021

- L'intervento NON ricade nel caso di esclusione della Conferenza di Copianificazione, di cui all'art. 25, comma 2, lett. a) della L.R. 65/2014, in quanto vi è una parte dell'intervento infrastrutturale che si configura come nuovo tracciato.
- Il nuovo tracciato stradale non presenta criticità e ricade in aree non interessate da vincoli paesaggistici. In considerazione della prossimità di un cimitero, dovrà essere verificato il rispetto delle prescrizioni del vincolo sovraordinato.

#### Eventuali ulteriori misure definite nell'ambito della Conferenza Paesaggistica

- Nessuna

#### Disposizioni nelle more dell'attuazione della previsione

Nel caso di mancata attuazione della previsione oltre all'attività edilizia libera è ammessa la sola categoria d'intervento della "manutenzione straordinaria". Non è ammesso il mutamento di destinazione d'uso delle aree, degli immobili e degli spazi.

**Aree per l'ampliamento di attrezzature servizi in territorio rurale (Fa)**

(All'attenzione della Copianificazione. Ai sensi dell'articolo 25, comma 2 della L.R. 65/2014)